

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN FORMA COLLEGIALE DEL COMUNE DI LUCERA

IL SEGRETARIO GENERALE / DIRIGENTE *AD INTERIM* DEL I SETTORE

VISTO il d.lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante "*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'art. 6, comma 3, secondo il quale «*I componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione....*»;

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020 che ha abrogato e sostituito il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 e che, in ultimo, è stato novellato dal Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023;

VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2017, n.74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.” e, in particolare, l'art. 11 che reca modifiche all'art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2006 ed introduce l'art. 14 bis disciplinante l'Elenco, la durata e i requisiti dei componenti dell'O.I.V., secondo le modalità indicate ai sensi dell'art.19, comma 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di LUCERA approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 10.11.2017;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 15.03.2022, riguardante l'approvazione del Regolamento comunale di istituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance;

PRECISATO che la durata del precedente incarico del N.d.V., così ridenominato per effetto di quanto rappresentato con delibera di Giunta comunale n. 129 del 18.07.2023 è scaduta;

VISTA la determinazione n. 201 del 04/09/2025 con la quale si approva lo schema di avviso pubblico per l'indizione della procedura selettiva comparativa per la nomina dell'O.I.V collegiale.

RENDE NOTO CHE

che il Comune di Lucera intende procedere alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009, composto da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente, favorendo il rispetto dell'equilibrio di genere, per il triennio 2025-2028 (come meglio specificato nell'art. 4), previo espletamento di una procedura comparativa tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, fascia professionale 1, 2 o 3.

Art. 1 - Natura ed oggetto dell'incarico

L'Organismo, composto da tre membri nominati dal Sindaco nel rispetto della suddetta procedura comparativa, opera in funzione di autonomia e indipendenza e svolge le funzioni e i compiti previsti dalla normativa nazionale in materia, con particolare riferimento a quelli definiti nell'art. 14 del D. Lgs. N. 150/2009 e ss.mm.ii e nel Regolamento comunale di istituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance;

Nell'espletamento dell'incarico ciascun componente dell'Organismo in oggetto è, comunque, tenuto all'osservanza dei seguenti obblighi:

- a) svolgere la propria attività senza vincolo di subordinazione, ma coordinandosi con l'Ente, in particolare con il Sindaco, il Segretario Generale, i Dirigenti;
- b) essere presente presso l'ente in orari che consentano l'adeguato espletamento delle prestazioni previste dall'incarico;
- c) osservare il segreto professionale;

Pertanto, l'incarico professionale non comporta in alcun modo la nascita di un rapporto di subordinazione o di para subordinazione, trattandosi di fattispecie contrattuale ascrivibile allo schema del contratto di lavoro autonomo di cui all'art. 2222 e ss. codice civile.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

I candidati devono essere iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., e devono possedere requisiti di competenza, esperienza e integrità così come stabilito dall'art. 2 del D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii.

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di componente dell'OIV collegiale esclusivamente i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3. Tuttavia, il Presidente sarà individuato tra i candidati iscritti nelle fasce professionali 2 o 3 del suddetto elenco nazionale.

In particolare, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., per l'ammissione alla selezione, i candidati, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, devono risultare iscritti, da almeno sei mesi, nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., e devono riportare nella domanda:

- numero progressivo di iscrizione;
- data di iscrizione;
- fascia professionale riconosciuta.

Fermo restando il possesso dei requisiti che si intende soddisfatto per effetto dell'iscrizione al suddetto Elenco, i candidati dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. che di seguito si riporta integralmente: *“I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in*

partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.”, né in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D. Lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore

L'assenza delle predette situazioni dovrà essere oggetto di dichiarazione del candidato resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Art. 3 - Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di componente dell'OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, come modificato dall'art. 1 del DM del 7 agosto 2023 e specificamente:

- appartenere ad un massimo di dodici O.I.V., ridotti a quattro se due di questi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti;
- per gli iscritti dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, tale limite è pari a tre.

All'atto della partecipazione alla procedura i candidati dovranno dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 l'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi Indipendenti di Valutazione ai fini del rispetto del suddetto limite.

Nei casi di superamento dei suddetti limiti di legge, il candidato dovrà dimettersi dal preesistente incarico prima di accettare la nomina quale componente dell'O.I.V. presso il Comune di Lucera.

Nel caso in cui il soggetto risultato idoneo nella presente procedura sia un dipendente di un'altra Pubblica Amministrazione, sarà necessario acquisire preventivamente, ai fini del conferimento dell'incarico di componente dell'O.I.V., l'autorizzazione prevista dall'art. 53, commi 6 e 8, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

I limiti di appartenenza di cui al presente articolo non si applicano in caso di appartenenza a Nuclei di Valutazione.

Art. 4 - Durata dell'incarico e compenso

L'incarico di componente dell'OIV ha durata triennale dalla data della nomina ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 e ss.mm.ii, *“l'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) e lettera c), ovvero in caso di cancellazione dall'Elenco nazionale in esito alle verifiche di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero per il superamento dei limiti di cui all'articolo 8”* (dello stesso D.M. così come novellato);

Il componente dell'OIV decade, altresì, per il verificarsi in corso di espletamento del mandato di una delle cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi, di cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs n. 39/2013 ed alle altre norme di legge e discipline di settore.

Il componente dell'O.I.V. può essere revocato per gravi inadempienze o per accertata inerzia nell'espletamento delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni dovrà essere garantito un preavviso di almeno 30 giorni.

Ai componenti è stabilito un compenso annuo lordo onnicomprensivo di ogni rimborso spese, pari ad euro 4.000,00 e per il Presidente lo stesso compenso maggiorato del 20% pari ad € 4.800,00 onnicomprensivi.

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Il candidato dovrà inviare l'istanza di ammissione alla presente procedura selettiva esclusivamente per via telematica, tramite il Portale di Reclutamento InPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, compilando il *format* di candidatura disponibile sul suddetto Portale all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>, previa registrazione sul medesimo e previa lettura del presente Avviso. All'atto di registrazione l'interessato dovrà compilare sul Portale InPA le apposite sezioni con le informazioni relative al proprio *curriculum vitae* con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

I candidati, nelle modalità richieste nella apposita sezione della piattaforma telematica presente sul portale InPA, dovranno **allegare, a pena di esclusione, la relazione di accompagnamento**, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, dalla quale si evincano le esperienze maturate in relazione al ruolo da svolgere, negli ambiti individuati dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., ed eventuali incarichi svolti presso O.I.V/N.I.V..

La registrazione, la compilazione e l'invio dell'istanza telematica, completa del curriculum dovranno essere eseguiti avvalendosi esclusivamente sul Portale unico del reclutamento disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/> **entro le ore 23:59 del giorno 05.10.2025**.

Non si riterranno validamente presentate, con conseguente automatica non ammissione alla selezione (senza ulteriori comunicazioni al candidato), domande di partecipazione che dovessero pervenire attraverso qualsiasi diverso strumento quale: consegna a mano o tramite corriere, raccomandata con avviso di ricevimento, fax, PEC o che siano prive dei requisiti previsti dal presente Avviso e dalla normativa vigente.

La compilazione *on-line* della domanda potrà essere effettuata **24 ore su 24**.

Acquisita la domanda di partecipazione, il sistema procederà ad inviare in automatico all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione un messaggio di conferma della ricezione della pratica con l'indicazione dell'**ID univoco** attribuito alla pratica.

A tale codice si farà riferimento per tutte le comunicazioni inerenti le fasi della presente procedura comparativa. Pertanto, è necessario prendere nota e conservare il codice identificativo per tutta la durata della suddetta procedura.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione all'avviso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale di Reclutamento InPA che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.

Nel caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, sarà prevista una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento, di cui sarà dato formale avviso nel Portale "InPA".

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure per mancata, tardiva o errata comunicazione di eventuali variazioni del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nonché per altri eventi riconducibili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito *form* di assistenza presente sulla Piattaforma Unica di Reclutamento "InPA".

Eventuali informazioni, riguardanti il presente avviso ovvero assistenza di tipo informatico alla procedura di presentazione della domanda, possono essere inviate all'indirizzo email del Comune di Lucera: personale@comune.lucera.fg.it

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi fase del procedimento selettivo, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in forma di dichiarazione sostitutiva. Qualora emergano dichiarazioni mendaci, si procederà all'adozione del provvedimento di esclusione dalla selezione, fermo restando quanto previsto, anche in termini di responsabilità penale, dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla normativa vigente.

Art. 6 – Ammissione dei candidati - Motivi di esclusione

Scaduto il termine fissato dal bando, il Servizio Personale esamina le domande pervenute e dispone l'ammissione dei candidati alla selezione.

Tutti i candidati che hanno presentato domanda nel rispetto del termine e delle modalità stabiliti dal bando sono ammessi alla selezione, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal bando per la partecipazione alla selezione.

Come già riportato nell'articolo 5 del presente avviso, l'Amministrazione conserva, comunque, la facoltà di accertare in ogni momento della procedura, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dai candidati e di disporre, con provvedimento motivato, la relativa esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Ove sia riscontrata l'esistenza di irregolarità non sanabili, l'Ente dispone l'esclusione del candidato all'avviso, con la precisazione che determinano l'esclusione dalla procedura, costituendo irregolarità non sanabili:

- ✓ La mancanza delle dichiarazioni utili a consentire l'identificazione del candidato, nonché dei dati che consentano di contattarlo;
- ✓ il mancato possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione;
- ✓ la presentazione della domanda oltre i termini previsti;
- ✓ la presentazione della domanda con una modalità diversa da quelle previste dall'art. 5.

Ove, invece, sia riscontrata l'esistenza di irregolarità sanabili, l'Ente invita i candidati alla regolarizzazione delle istanze assegnando un termine perentorio di **4 giorni** (anche non lavorativi) decorrente dal ricevimento della richiesta di integrazione.

La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine perentorio indicato comporterà l'esclusione dalla procedura.

La pubblicazione sul Portale Reclutamento inPA, e sul sito internet del Comune in “Amministrazione trasparente” sezione “Personale”, sotto-sezione “O.I.V.”, nonché sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'elenco degli **ammessi vale quale comunicazione ai candidati stessi a tutti gli effetti**, ivi compresa la decorrenza dei termini per le eventuali impugnazioni.

Ultimate le verifiche di cui al presente articolo, il Servizio Personale trasmette l'elenco dei candidati ammessi al Sindaco unitamente alla documentazione allegata alle domande di partecipazione, per la successiva comparazione dei *curricula* e la scelta dei candidati chiamati ad assumere l'incarico di cui al presente avviso, come meglio specificato nel successivo articolo.

Art. 7 – Valutazione delle domande. Nomina

Il Sindaco, acquisite le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Servizio Personale, procede alla valutazione dei *curricula* dei candidati ammessi (corredati dalla relativa relazione di accompagnamento), accertandone le capacità e le competenze specifiche. Quindi, procede alla nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione tra i candidati ritenuti idonei, riservandosi la facoltà di approfondire gli elementi valutativi mediante eventuale colloquio con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.

Sussistendone le condizioni di legge, il Sindaco si riserva altresì la facoltà di rinnovare l'incarico, per una sola volta, ad uno o più dei componenti dell'OIV attualmente in carica, ad esito della presente procedura comparativa pubblica.

Si precisa che, in relazione alla suddetta valutazione, non viene attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata una graduatoria di merito.

La nomina dei componenti dell'O.I.V. è effettuata con le modalità indicate dagli artt. 14 e 14 bis del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, e sarà pubblicata sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto dall'art. 7, comma 5 del D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente in “Amministrazione Trasparente”, sezione “Personale”, sotto-sezione “O.I.V.”, unitamente ai *curricula* ed ai compensi previsti. Si provvederà, inoltre, a trasmettere l'atto di nomina al Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione nella relativa sezione.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura comparativa sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti all'eventuale conferimento dell'incarico professionale, nel rispetto della normativa specifica.

I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla presente selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Servizio Personale e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura di cui al presente avviso.

I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lucera. Il responsabile delegato dal titolare per il trattamento è il Dirigente ad interim del Settore I. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima.

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. L'elenco degli ammessi sarà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito web istituzionale del Comune ed il portale Reclutamento inPA, utilizzato per la registrazione delle candidature.

L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9 - Informazioni generali

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale che, a suo insindacabile giudizio, può anche decidere di non procedere all'affidamento dell'incarico ove cambino le condizioni che hanno giustificato l'emanazione del presente avviso.

L'inoltro della domanda con le modalità sopra illustrate si intende quale accettazione delle condizioni previste nel presente avviso.

Ferme le verifiche preventive sulle dichiarazioni sostitutive dei candidati selezionati per il conferimento dell'incarico, l'amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dai candidati durante l'intero corso del procedimento, compresa la richiesta al Dipartimento della Funzione pubblica della visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

L'esito negativo delle suddette verifiche determina l'esclusione dalla procedura ed è causa ostativa al perfezionamento dell'incarico.

Il Comune di Lucera si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente avviso per giustificati motivi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento comunale di istituzione e funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione della performance e alle disposizioni contenute nella normativa vigente.

Art. 10 - Pubblicità

Il presente avviso pubblico e, successivamente, gli esiti dello stesso sono pubblicati:

1. sul Portale unico del reclutamento "inPA" all'indirizzo: <https://www.inpa.gov.it>;
2. nell'apposita sezione del Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'indirizzo: <https://performance.gov.it>;
3. all'albo pretorio informatico;
4. sul sito internet www.comune.lucera.fg.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "Personale", sotto-sezione "O.I.V."

Si precisa che il Comune provvederà, altresì, a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei partecipanti prima della conclusione della procedura selettiva (art. 7, comma 5 del D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii.).

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica ed indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura.

Il Responsabile del Procedimento di cui al presente Avviso, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dott. Francesco Antonio Grasso, Funzionario del Servizio Personale del Comune di Lucera, che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: personale@comune.lucera.fg.it

Lucera, 15/09/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente *ad interim* del I Settore
Dott. Gianluigi Caso